

La nullità del Porcellum

di Stefano Passigli

Quanti insistono per andare subito alle urne, rifiutando di modificare prima una legge elettorale che essi stessi giudicano pessima, rischiano un clamoroso autogol. Nel giudicare ammissibile il referendum la Corte Costituzionale ha infatti affermato che «l'impossibilità di dare un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi».

In altre parole, la Corte ha chiaramente avvertito che qualora essa fosse chiamata, attraverso le consuete e appropriate modalità di accesso, a pronunciarsi sulla costituzionalità del Porcellum essa inclinerebbe a giudicare illegittima una norma «che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima».

A ciò potremmo aggiungere ulteriori rilievi di incostituzionalità su singoli aspetti del Porcellum: potremmo ad esempio chiederci se sia o meno rispondente al principio di eguaglianza omettere di calcolare, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, i voti dei residenti in Val D'Aosta, o i voti degli italiani all'estero se espressi presso i consolati (laddove il loro voto viene invece conteggiato se tornano a votare in Italia). I ventiquattromila voti che alla Camera hanno dato la vittoria all'Unione sarebbero stati ben oltre centomila conteggiando Val d'Aosta e italiani all'estero. Cosa sarebbe avvenuto se l'Unione fosse stata sconfitta per ventiquattromila voti, riportandone però oltre centomila esclusi dal conteggio?

E' assai probabile, dunque, non solo che un quesito di costituzionalità venga sollevato circa la rispondenza del premio di maggioranza prevista dal Porcellum al nostro dettato costituzionale e al diritto ad elezioni libere e democratiche richiamato dalla dichiarazione europea dei diritti dell'uomo, ma anche che un residente in Val d'Aosta o un cittadino italiano che intenda votare all'estero adisca un giudice ordinario sollevando un quesito di legittimità per vedere dichiarato incostituzionale il minor valore riconosciuto al proprio voto. E' difficile ipotizzare, dopo l'invito rivolto dalla Corte al legislatore in materia di premio di maggioranza, che su tale tema o sugli altri aspetti particolari su richiamati il giudice adito possa valutare «manifestamente infondati» i quesiti e non ne investa la Corte Costituzionale. Altrettanto difficile ipotizzare che la Corte - nelle more del proprio giudizio - non sospenda in via di tutela cautelare lo stesso procedimento elettorale. Avremmo così un rinvio della campagna elettorale e uno slittamento del voto, e il protrarsi per lungo tempo di un governo limitato nei propri poteri all'ordinaria amministrazione. Non è certo questo l'interesse del Paese. Insistere per immediate elezioni, accusando quanti chiedono di varare prima una nuova legge elettorale di aver paura del voto, risponde solo a una convenienza di partito, e potrebbe rivelarsi estremamente miope: mantenendo in carica un governo privo dei necessari poteri la richiesta del centrodestra si tradurrebbe non solo in un danno per il Paese ma potrebbe risultare estremamente miope per lo stesso centrodestra.